

Delibera CICR ed anatocismo astuzie del settore del credito

Inviato da Federico Lippi
mercoledì 02 maggio 2012

Il 22 marzo 2012 in occasione di una convention di avvocati per aggiornamento professionale alla quale ho partecipato quale tecnico bancario, ho avuto un confronto con un avvocato di parte bancaria sulla l'applicazione di interessi sugli interessi (Anatocismo) autorizzato dalla delibera CICR (Comitato Interministeriale per il credito ed il Risparmio) del 9 .2.2000, dal quale è emerso che vige da parte bancaria la convinzione che tale delibera ammetta gratis et amore dei l'anatocismo.

La delibera menzionata di fatto consente il calcolo di interessi solo a condizione che gli interessi creditori e quelli debitori siano trattati allo stesso modo, in quanto in precedenza quelli creditori venivano capitalizzati una volta l'anno e quelli debitori trimestralmente .

Le delibera dispone quindi che il settore del credito si uniformi con i programmi informatici al pari trattamento entro la data del 30 giugno 2000, mentre la decorrenza della capitalizzazione degli interessi parimenti trattati decorrerà dal 1 Luglio 2000 , per cui l'effetto relativo si verificherà alla chiusura trimestrale del 30 settembre 2000.

La Delibera dispone in merito ai conti correnti:

-

Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.

-

Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

-

Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

L'attuale giurisprudenza in tutta Italia è indirizzata a richiedere la prova per tabulas della parità di trattamento degli interessi, vale a dire che se non è provata la capitalizzazione trimestrale anche degli interessi creditori, la delibera non viene applicata. Esemplicando ulteriormente non possono essere capitalizzati neppure gli interessi debitori.